



CITTA' DI ALBANO LAZIALE

Città Metropolitana di Roma Capitale

DECRETO SINDACALE N. 8 del 01-06-2022

OGGETTO: NOMINA DI RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

VISTI:

- l'articolo 50 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti locali , il cui comma 10 attribuisce al Sindaco la nomina dei responsabili degli Uffici e dei Servizi;
- lo Statuto comunale ;
- il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- l'attuale dotazione organica del personale;
- i vigenti CC.CC.NN.LL. per il personale del comparto Regioni-Autonomie Locali, sottoscritti a partire dal 31.03.1999;

PREMESSO che:

1) l'art. 30, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 dispone che gli Enti Locali “al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati possono stipulare tra loro apposite convenzioni”;

2) l'art. 37, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 prevede che “le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38”;

3) l'art. 37, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016 prevede che “Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:

- a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
- b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento;
- c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56”;

4) le disposizioni del citato art. 37, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016 sono attualmente sospese fino

al 30.06.2023 per effetto delle disposizioni dell'art. 1 - comma 1, lett. a) - della legge n. 55/2019, come modificato dall'art. 8 - comma 7 - della legge n. 120/2020 e poi dall'art. 52 - comma 1, lettera a), sub. 1.2 - della legge n. 108/2021: per effetto di tale sospensione i Comuni possono procedere autonomamente alla gestione delle procedure di gara di appalto relative all'acquisto di lavori, servizi e forniture nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016;

5) in forza delle disposizioni dell'art. 52 - comma 1, lettera a), sub 1.2 - della legge n. 108/2021 la sospensione di cui al punto precedente, tuttavia, non opera relativamente alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dalle risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all'art. 1 del D.L. n. 59/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 101/2021. Nelle more di una disciplina diretta ad assicurare la riduzione, il rafforzamento e la qualificazione delle stazioni appaltanti, pertanto, per le procedure afferenti alle opere PNRR e PNC, i comuni non capoluogo di provincia devono procedere all'acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che secondo le modalità indicate dall'art. 37 - comma 4 - del D.Lgs. n. 50/2016, attraverso le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluogo di provincia;

RILEVATO che:

1) con convenzione sottoscritta in data 21 dicembre 2018, è stata istituita, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 37 - comma 4, lett. b) - del D.Lgs. n. 50/2016 ed in prosecuzione degli accordi di cui alla precedente convenzione sottoscritta in data 11.12.2015, la Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) dei Comuni di Albano Laziale e Castel Gandolfo per la gestione delle procedure di gara di appalto relative all'acquisto di lavori, servizi e forniture. Nell'ambito della C.U.C. il Comune di Albano Laziale è individuato quale capofila;

2) con atto sottoscritto in data 11.02.2022 dai Sindaci dei Comuni di Albano Laziale e Castel Gandolfo, in esecuzione delle decisioni assunte dai rispettivi Consigli Comunali, la durata della convenzione di cui al punto precedente è stata prorogata al 30.06.2023. Con il suddetto atto è stato confermato, inoltre, ogni altro contenuto della precedente convenzione sottoscritta in data 21.12.2018;

3) alla Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) per la gestione associata delle procedure di gara di appalto relative all'acquisto di lavori, servizi e forniture ha aderito anche il Comune di Grottaferrata con Delibera del Commissario Straordinario del Comune di Grottaferrata n 13 del 04.03.2022, ed ha sottoscritto la relativa convenzione in data 25.05.2022

DATO ATTO che:

- la richiamata convenzione individua il Comune di Albano Laziale quale Comune capofila e configura la C.U.C. quale unità organizzativa nell'ambito dell'organigramma dell'Ente;
- l'articolo 10 della citata convenzione attribuisce al sindaco del Comune capofila la nomina del responsabile della struttura organizzativa della C.U.C.;

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 3 del 01.02.2017 con il quale è stato individuato nell'Ing. Filippo Vittori il responsabile della Centrale unica di Committenza convenzionata, al quale fanno capo i compiti contemplati nella richiamata convenzione;

PRESO ATTO che il medesimo in data 31/05/2022 è stato collocato a riposo per raggiungimento limite ordinamentale;

Evidenziato che a far data dal 01.06.2022, con decreto sindacale n. 4 del 11.05.2022 è stato nominato Dirigente del Settore IV "Urbanistica-Ambiente-Attività Produttive", l'Arch. Marco Di Stefano, con decorrenza dal 01.06.2022, a decorrere dalla predetta data, gli è stato conferito anche l'incarico ad interim per la direzione del Settore V "Lavori Pubblici-Manutenzioni-Patrimonio", la cui posizione dirigenziale è attualmente priva di titolare;

RITENUTO di individuare l'Arch Marco Di Stefano, quale responsabile della Centrale unica di Committenza convenzionata

VISTO il Decreto Legislativo n. 150 del 27/10/2009;

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;

VALUTATO che, trattandosi di materia di esclusiva competenza del Sindaco, le OO.SS. possono essere informate, successivamente per una mera cognizione dell'evento;

Tanto premesso e valutato

D E C R E T A

1) di nominare il Dirigente Arch. Marco Di Stefano, titolare del Settore IV e ad interim del Settore V, responsabile della Centrale Unica di Committenza.

2) di precisare che al suddetto Responsabile competono le funzioni e le responsabilità stabiliti all'articolo 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. , nei limiti dei compiti ad esso attribuiti dalla convenzione.

D I S P O N E

Che il presente provvedimento venga:

- Notificato all'interessato
- Comunicato al Segretario comunale, ai Sindaci dei Comuni convenzionati e al Nucleo di Valutazione ai fini dell'incremento della retribuzione di risultato
- Inserito, in copia nel fascicolo personale del suddetto dipendente
- Pubblicato all'Albo Pretorio on-line di questo Comune
- Pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Albano Laziale in Amministrazione trasparente –Sottosezione di primo livello "Personale" , Sotto-sezione di secondo livello "Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti" , ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 .

Albano Laziale, 01-06-2022

IL SINDACO
MASSIMILIANO BORELLI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005